

**Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.**

**Art. 6**

(1)

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento attuativo della presente legge che, in particolare, individua:

**a)** i criteri e le modalità per l'iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del Registro medesimo;

**b)** i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai birrifici artigianali per progetti finalizzati alla qualità del prodotto e all'innovazione del processo produttivo.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.